

**PROTOCOLLO D'INTESA PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI
ASSISTENZA DEDICATA ALLE TEMATICHE FISCALI A
CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA FRUIZIONE DEL
CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLE ZONE
ECONOMICHE SPECIALI (ZES)**

TRA

L'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Giorgione n. 106, codice fiscale 06363391001 (di seguito denominata "Agenzia"), rappresentata dal dott. Roberto Egidi, nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale dell'Abruzzo

E

Il Commissario Straordinario del Governo della Zona Economica Speciale (ZES) per l'Abruzzo, C.F. 96519000580, con sede in Roma presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale, Via Sicilia n. 162/c (di seguito anche "Commissario"), in persona del Prof. Mauro Miccio, nominato con DPR del 24 maggio 2020, con il compito di presiedere il Comitato di Indirizzo della Zona economica Speciale per l'Abruzzo, istituita con DPCM del 22 luglio 2020

Agenzia e Commissario entrambi congiuntamente denominati "le Parti"

PREMESSO CHE

- l'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito un credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e che l'art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e l'art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, hanno esteso l'agevolazione anche agli investimenti realizzati, rispettivamente, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES);

- l'art. 57 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha apportato modificazioni al decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, in tema di zone economiche speciali;
- con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021 sono state apportate modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 9 marzo 2021;
- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del proprio Statuto, l'Agenzia esercita funzioni di assistenza ai contribuenti e agli utenti, assicurando l'informazione, semplificando gli adempimenti, riducendo gli oneri e fornendo servizi di consulenza ai soggetti interessati dal sistema della fiscalità;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del proprio Regolamento di Amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia si ispirano, tra gli altri, ai principi di semplificazione dei rapporti con i contribuenti e facilitazione dell'accesso ai servizi di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica e prevedendo, nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili, un'adeguata diffusione sul territorio delle strutture di servizio.
- il Regolamento (UE) europeo 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento") disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contiene il "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (di seguito "Codice");

CONSIDERATO CHE

- il Commissario, per le finalità istituzionali connesse ai suoi compiti, ha manifestato l'esigenza di instaurare una collaborazione strutturata con l'Agenzia, per l'erogazione di servizi prioritari di assistenza dedicata di primo livello sulle tematiche fiscali a carattere generale relative alla fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella zona economica speciale;

- l’Agenzia intende assicurare un adeguato presidio e riscontro alle esigenze manifestate dal Commissario, nello spirito di massima disponibilità e doverosa collaborazione istituzionale, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili;
- le Parti, ferme restando le vigenti prerogative normative, statutarie e regolamentari e nel rispetto del principio di leale collaborazione e di buon andamento dell’attività amministrativa, condividono pertanto l’opportunità di promuovere modalità di collaborazione attiva, con riferimento all’operatività del sistema del credito di imposta connesso agli investimenti nella Zona Economica Speciale, finalizzate alla corretta applicazione delle relative disposizioni, anche nell’interesse del rapido sviluppo degli investimenti e dell’economia nelle aree interessate.

Tanto premesso e considerato, le Parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto della collaborazione)

1. In conformità al vigente quadro normativo e nel rispetto del principio di leale collaborazione e di buon andamento dell’attività amministrativa, le Parti promuovono modalità di collaborazione attiva, finalizzate alla realizzazione di forme di assistenza dedicata per la corretta applicazione della normativa in tema di credito di imposta per gli investimenti nella ZES, anche nell’interesse del rapido sviluppo degli investimenti e dell’economia nelle aree interessate.
2. Per gli obiettivi di cui al punto 1, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Abruzzo, mette a disposizione un’apposita casella di posta elettronica (indirizzo mail dr.abruzzo.creditozes@agenziaentrate.it) al fine di garantire assistenza dedicata su eventuali dubbi applicativi/operativi segnalati tramite il Commissario.
3. Le tematiche oggetto di chiarimento riguardano, in particolare, la compilazione del modello di comunicazione del credito e aspetti di carattere generale relativi alla normativa di riferimento, ad esclusione di questioni di particolare rilevanza e complessità interpretativa o comunque connesse alla specificità di singole fattispecie concrete, in ordine alle quali resta necessario attivare gli ordinari strumenti di consulenza giuridico-tributaria previsti dall’ordinamento (istanze di interpello o richieste id consulenza giuridica).
4. Resta inteso che le richieste veicolate tramite il Commissario di cui ai precedenti punti non sono qualificabili come istanze di interpello idonee a produrre gli effetti previsti dall’articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

Articolo 2
(Modifiche)

1. Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni, ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente accordo.

Articolo 3
(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Protocollo, è effettuato dalle Parti in qualità di Titolari secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento e dal decreto legislativo 196/2003, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice. I predetti dati vengono trattati ai fini della conclusione e dell'esecuzione del Protocollo nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
2. Le Parti potranno procedere alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente protocollo tramite i rispettivi siti internet istituzionali, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge.
3. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
 - a. per l'Agenzia, il Dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è:
entrate.dpo@agenziaentrate.it;
 - b. per il Commissario, il Dott. Domenico Repetto, il cui dato di contatto è:
domenico.repetto@agenziacoessione.gov.it.

Articolo 4
(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e lo stesso può essere rinnovato, per espressa volontà delle Parti, in forma scritta.

Articolo 5

(Composizione del Protocollo e valore delle premesse)

1. Il presente Protocollo si compone di n. 5 (cinque) articoli.
2. Le Parti convengono che le premesse al Protocollo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Roma, 21 febbraio 2022

Per l'Agenzia delle Entrate
Il Direttore Regionale

Roberto Egidi

Firmato digitalmente

Il Commissario della ZES Abruzzo

Mauro Miccio

Firmato digitalmente